

UNIONE VERONESE TARTAROTIONE

Erbé, Nogarole Rocca, Trevenzuolo

Provincia di Verona

**SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL
COMUNE DI TREVENZUOLO
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER IL BIENNIO
1° SETTEMBRE 2013 – 31 AGOSTO 2015**

**ALLEGATO "1" AL BANDO DI GARA
DETERMINAZIONE N. 115 DEL 25
LUGLIO 2013**

NORMA GENERALE

Ai fini del presente capitolato, per «*Codice dei contratti*» s'intende il «*Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*», emanato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.

Articolo 1 (oggetto e durata dell'appalto)

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola d'infanzia, primaria e secondaria di primo grado aventi sede nel territorio del Comune di Trevenzuolo.
2. Il servizio si configura pertanto come servizio pubblico destinato esclusivamente agli alunni frequentanti dette scuole e, più dettagliatamente, consiste nel trasporto degli studenti dai luoghi di residenza, o punti di raccolta, alle scuole frequentate dai medesimi e viceversa.
3. Il servizio dovrà essere svolto tutti i giorni di apertura delle varie scuole, in orari che consentano un corretto arrivo ai plessi scolastici, utili, cioè, per garantire ad ognuno di assistere alle lezioni senza ritardi.
4. L'appalto ha durata per 2 (due) anni decorrenti dal 1° settembre 2013 fino al 31 agosto 2015.

Articolo 2 (modalità di svolgimento del servizio)

1. Il servizio è svolto dalla Ditta appaltatrice con propri mezzi e proprio personale, a suo rischio e con l'assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti il servizio stesso, nessuno escluso.
2. La Ditta appaltatrice espleta il servizio con la quantità di automezzi ed una capienza degli stessi sufficiente a garantire il trasporto giornaliero di andata e ritorno, antimeridiano e pomeridiano, di tutti gli utenti di propria pertinenza nel minor tempo possibile, evitando agli stessi una permanenza prolungata sui mezzi di trasporto e comunque non superiore a 45 (quarantacinque) minuti.
3. La Ditta appaltatrice è tenuta alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari, concernenti i veicoli in servizio pubblico e la circolazione sulle strade ed aree pubbliche.
4. Il servizio di trasporto scolastico avrà inizio e termine secondo la cadenza del calendario predisposto dalle Autorità scolastiche.
5. Il servizio va pertanto organizzato dalla Ditta appaltatrice in collaborazione con il competente servizio dell'Ente appaltante tenendo conto che gli utenti devono arrivare alla scuola di destinazione almeno 5 (cinque) minuti prima dell'orario scolastico e, alla fine delle lezioni, devono poter prontamente disporre del mezzo per il ritorno. Spetta all'Unione comunicare, anche telefonicamente, alla Ditta appaltatrice gli orari esatti dell'inizio e della fine delle lezioni nelle scuole interessate al servizio nonché le variazioni che si dovessero verificare nel corso dell'anno.
6. La Ditta appaltatrice – in base alle richieste di fruizione dell'utenza ed alla diversa articolazione dell'attività scolastica, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente capitolato, delle norme che disciplinano la circolazione stradale e delle direttive di massima dell'Ufficio Scuola – definirà, di anno in anno, gli itinerari del servizio di trasporto scolastico da effettuare indicando le località e le scuole interessate, gli orari, nonché le fermate individualizzate ed i punti di raccolta degli utenti, nel rispetto delle norme relative alla sicurezza stradale.
7. La Ditta appaltatrice è tenuta ad adeguarsi alle eventuali variazioni degli orari di entrata e di uscita che dovessero verificarsi durante l'anno scolastico nei singoli plessi a seguito di scioperi, assemblee sindacali, riunioni del personale della scuola o altre circostanze preventivamente comunicate all'Ente appaltante con congruo anticipo.

8. La Ditta appaltatrice è tenuta ad effettuare il trasporto scolastico da e per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del territorio sia per gli alunni residenti nel Comune di Trevenzuolo (Capoluogo – frazione di Fagnano. e frazione di Roncolevà) che per quelli residenti in Comuni limitrofi ove debitamente autorizzati.
9. Il servizio può essere usufruito solo dagli alunni in possesso di apposito documento di viaggio rilasciato all'inizio di ogni anno scolastico dall'Ente appaltante. La Ditta appaltatrice è tenuta a trasportare esclusivamente coloro che siano muniti di detto documento o che siano inseriti negli elenchi forniti dall'Ente appaltante; la stessa inoltre, ove ricevesse direttamente richiesta di fornitura del servizio da parte di utenti non compresi negli elenchi forniti dall'Ente appaltante, dovrà invitare gli utenti stessi a presentare regolare domanda.
10. La salita e la discesa degli alunni dovrà essere regolata in modo che tali operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti, per i quali dall'Ente appaltante declina sin da ora ogni responsabilità nel più lato senso.
11. All'arrivo alla scuola la Ditta appaltatrice ha l'obbligo di non abbandonare per nessuna causa o circostanza i bambini nel cortile della scuola, ma deve accertarsi che gli stessi entrino nella scuola o vi sia presente personale adulto (insegnanti o ausiliari) addetto alla loro accoglienza. Se per qualsiasi motivo l'apertura del plesso scolastico dovesse subire ritardi, il trasportatore è tenuto all'attesa sopra menzionata.
12. Nei servizi di trasporto degli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia è assicurato, da parte della Scuola stessa, uno specifico servizio di assistenza e vigilanza ai bambini trasportati. A tal proposito, la Ditta appaltatrice è tenuta a prelevare il personale a ciò addetto nei modi e nei tempi stabiliti dall'Ente appaltante.
13. Poiché le funzioni richieste sono classificate tra i servizi pubblici essenziali, ai sensi della legislazione vigente, la Ditta appaltatrice si impegna ad assicurare la continuità del servizio sulla base delle norme che regolano la materia.

Articolo 3 (itinerari del servizio e variazioni)

1. Il servizio consiste nella raccolta degli alunni della Scuola dell'infanzia, Primaria e Secondaria del Comune di Trevenzuolo, prelevandoli dai punti di fermata, nel condurli alle rispettive sedi scolastiche e nel riportarli nel punto di fermata al termine delle lezioni (si vedono i punti di raccolta ed orari di massima allegati riferiti all'anno scolastico 2011/2012)
2. Per gli alunni della Scuola primaria è previsto un trasporto pomeridiano ed escluso il sabato.
3. Per gli alunni della scuola Secondaria il trasporto da Fagnano a Trevenzuolo e ritorno per l'attività di palestra è previsto su due giorni settimanali .

Articolo 4 (caratteristiche degli automezzi)

1. Gli autobus utilizzati devono essere adatti al servizio da espletare, possedere i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, essere privi di vizi o difetti di funzionamento ed avere le caratteristiche costruttive di cui alle vigenti disposizioni.
2. Detti autobus devono possedere i requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione di cui all'articolo 75 del Codice della strada (decreto legislativo n. 285/1992 e successive modificazioni,), essere regolarmente immatricolati, a norma dell'articolo 93 del medesimo Codice, presso la Motorizzazione Civile ed essere dotati di carta di circolazione nonché dei documenti previsti dall'articolo 180 del Codice della strada.
3. Tutti gli automezzi impiegati per il servizio devono essere coperti di polizza assicurativa RC relativa ai veicoli.
4. Per nessuna ragione sarà tollerato sugli autobus un carico superiore al massimo, fissato nella

carta di circolazione, di viaggiatori.

5. Gli automezzi devono essere in regola con le revisioni, generali ed annuali, previste dall'articolo 80 del decreto legislativo n. 285/1992 e dal decreto ministeriale n. 408/1998.
6. La Ditta appaltatrice deve essere in possesso dell'attestazione di abilitazione ed effettuare il servizio di trasporto di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 20 dicembre 1991, n. 448.
7. Il servizio deve essere effettuato con i mezzi della Ditta appaltatrice nel rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale 31 gennaio 1997, recante disposizioni in materia di trasporto scolastico.
8. La Ditta appaltatrice assicura la piena funzionalità, efficienza e decorosità dei mezzi impiegati.
9. La capienza degli automezzi utilizzati nelle diverse linee dovrà essere tale da assicurare la soddisfazione di tutti gli utenti di ciascuna linea con il minor numero di mezzi possibile.

Articolo 5 (personale)

1. La Ditta appaltatrice, prima di iniziare il servizio, dovrà individuare e nominare il Responsabile del servizio, del quale dovrà comunicare tempestivamente all'Unione il nominativo ed il recapito telefonico.
2. La Ditta appaltatrice dovrà gestire il servizio con sufficiente personale. I conducenti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti di idoneità di guida previsti dalla normativa vigente in materia di trasporto scolastico e di conduzione degli automezzi che l'impresa intenda utilizzare.
3. Il personale adibito al servizio di cui al presente appalto è obbligato ad osservare le seguenti prescrizioni:
 - a) tenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti dei minori e dei genitori, e comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento dei minori trasportati o altro comportamento perseguibile ovvero l'uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità del bambino;
 - b) non abbandonare il veicolo, specialmente con il motore acceso, lasciando gli alunni privi di sorveglianza;
 - c) adottare le cautele e gli accorgimenti che garantiscano l'incolumità fisica e la massima sicurezza dei viaggiatori in ciascuno dei momenti più critici del servizio (operazioni di salita e di discesa, chiusura e apertura porte, avvio dell'automezzo);
 - d) mantenere il segreto d'ufficio su fatti o circostanze di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento dei propri compiti;
 - e) comunicare eventuali lamentele o disfunzioni riscontrate durante il servizio al proprio responsabile, il quale ha l'obbligo di riferire all'Unione;
 - f) tenere la velocità nei limiti di sicurezza;
 - g) non fumare sul mezzo;
 - h) osservare scrupolosamente quanto previsto dal presente capitolato e rispettare gli orari e gli itinerari stabiliti e svolgere i servizi richiesti con la massima cura ed attenzione;
 - i) essere dotato di telefono cellulare con dispositivo viva voce al fine di garantire la tempestiva comunicazione con l'Unione;
 - j) effettuare il servizio di trasporto dei bambini della scuola dell'infanzia solo in presenza dell'accompagnatore; della eventuale mancata presenza dell'accompagnatore dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Unione.
4. L'Ente appaltante potrà richiedere la sostituzione del conducente assegnato se comprovate testimonianze o verifiche rivelino la sua inadeguatezza rispetto alle capacità sia di corretta conduzione del mezzo che di corretto comportamento durante lo svolgimento del servizio.

Articolo 6
(comunicazione organico addetti)

1. E' onere della Ditta appaltatrice, prima dell'inizio del servizio, fornire, all'Ente appaltante l'elenco del personale addetto al servizio e dotare i conducenti di telefono cellulare, il cui numero verrà comunicato ai responsabili delle scuole per comunicazioni urgenti.

Articolo 7
(rispetto delle normative vigenti)

1. La Ditta appaltatrice deve attuare l'osservanza di tutte le norme, leggi e decreti relativi alla prevenzione e protezione dei rischi lavorativi, coordinando, quando necessario, le proprie misure preventive tecniche, organizzative, procedurali con quelle poste in atto dall'Ente appaltante.
2. La Ditta appaltatrice deve inoltre attuare l'osservanza della vigente legislazione relativa all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia ed altre malattie professionali ed ogni altra disposizione che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori, e di ogni altra legge in materia di previdenza ed assistenza dei lavoratori dipendenti.
3. La Ditta appaltatrice deve, in ogni momento, a semplice richiesta dell'Ente appaltante, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra.

Articolo 8
(applicazioni contrattuali)

1. La Ditta appaltatrice deve inoltre attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nelle mansioni costituenti oggetto del presente Capitolato, le condizioni normative e retributive previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali e locali; è tenuta altresì ad applicare i sopra indicati contratti collettivi, anche dopo la scadenza, fino alla loro sostituzione o rinnovo.
2. L'Ente appaltante si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche, anche di concerto con organismi ritenuti competenti; eventuali aumenti contrattuali previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale (già decisi o futuri) sono a carico della Ditta appaltatrice.

Articolo 9
(responsabilità ed assicurazioni)

1. Qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato deve intendersi, senza riserve od eccezioni, interamente a carico della Ditta appaltatrice, che terrà indenne a tale titolo l'Ente appaltante da qualsiasi pretesa. La Ditta appaltatrice è unica responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di viabilità e di trasporto di persone e cose.
2. Ogni veicolo adibito al servizio dovrà essere in possesso di assicurazione verso terzi (RC auto) con massimali nei termini di legge. Il massimale previsto nella polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dalla Ditta appaltatrice sia nei confronti dei terzi, compresi i trasportati, sia nei confronti dell'Ente appaltante. E' idoneo una assicurazione di ciascuno veicolo con massimale unico almeno pari a € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00) che preveda l'estensione alla responsabilità civile passeggeri nei confronti di terzi.
3. La Ditta appaltatrice dovrà garantire idonea polizza assicurativa per la copertura di qualsiasi rischio derivante dall'espletamento del servizio in parola. E' ritenuto idoneo un contratto di assicurazione RCT per l'attività esercitata che preveda un massimale per sinistro e per anno scolastico non inferiore ad € 1.500.000,00 (euro unmilione cinquecentomila/00). L'esistenza di tale polizza non libera Ditta appaltatrice dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia. La Ditta appaltatrice documenterà all'Ente appaltante, prima dell'attivazione del servizio, circa l'adempimento del sopra indicato obbligo assicurativo.

4. L'Ente appaltante si terrà sollevato da ogni responsabilità in ordine all'eventuale inosservanza delle norme di viabilità o di trasporto persone.

Articolo 10 (corrispettivo e pagamenti)

1. Il corrispettivo spettante alla Ditta appaltatrice per lo svolgimento del servizio sarà determinato sulla base delle risultanze della gara ed il conseguente pagamento sarà effettuato su presentazione di fattura, debitamente liquidata dal competente Servizio dell'Ente appaltante, in 4 (quattro) rate uguali scadenti: la *prima* il 30 novembre - la *seconda* il 31 gennaio - la *terza* il 31 marzo e la *quarta* il 30 giugno di ciascun anno.
2. Il mandato di pagamento sarà emesso entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura previo:
 - a. il riscontro della regolarità contributiva della ditta Appaltatrice attraverso la richiesta od acquisizione d'ufficio del DURC;
 - b. il controllo previsto dall'articolo 48-bis del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, *recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni*, introdotto dall'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, successivamente modificata dall'articolo 19 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, nonché dall'articolo 2, comma 17, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

Articolo 11 (adeguamento del corrispettivo)

1. Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 3, comma 4, ai sensi dell'articolo 115 del decreto legislativo n. 163/2006 il prezzo di aggiudicazione è soggetto a revisione periodica, a decorrere dal mese di settembre 2014, sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per gli operai e gli impiegati.
2. Resta intesa che qualora nel corso del contratto intervenissero disposizioni di legge modificative e/o integrative di detta normativa, l'Ente appaltante darà corso al conseguente adeguamento.

Articolo 12 (obblighi della ditta appaltatrice)

1. Costituisce preciso obbligo della Ditta aggiudicataria il puntuale rispetto di tutte le prescrizioni previste dal presente capitolato, dal relativo bando e disciplinare di gara, nonché il rispetto di tutte le norme di legge e regolamentari che disciplinano il trasporto scolastico.
2. Tutte le spese necessarie alla completa e regolare attuazione del servizio saranno a carico della Ditta aggiudicataria.

Articolo 13 (facoltà di controllo dell'amministrazione comunale)

1. All'Ente appaltante sono riconosciute ampie facoltà di controllo relativamente:
 - a. all'adempimento puntuale e preciso del servizio, così come programmato;
 - b. al rispetto di quanto disposto dal presente capitolato;
 - c. al rispetto di tutte le norme contrattuali, contributive e assistenziali nei confronti del personale utilizzato.
2. Inoltre l'Ente appaltante potrà chiedere documenti ed effettuare ispezioni per la verifica del rispetto degli impegni contrattuali e della regolarità dello svolgimento del servizio.
3. L'Ente appaltante segnalerà, per iscritto e a mezzo raccomandata AR, alla Ditta appaltatrice e, ove dovuto, alle autorità competenti, l'eventuale inosservanza di tali norme.

Articolo 14 (penalità)

1. Tutte le infrazioni agli obblighi che derivano da disposizioni legislative e regolamentari, da ordinanze municipali e dal presente capitolato saranno accertate dagli incaricati dell'Ente appaltante mediante relazione al responsabile del servizio che ne darà comunicazione alla Ditta appaltatrice la quale dovrà, entro 3 (tre) giorni liberi dal ricevimento, produrre le eventuali controdeduzioni.
2. Qualora non pervenisse riscontro o le controdeduzioni non fossero ritenute congrue, a giudizio insindacabile dell'Ente appaltante, potrà essere applicata a discrezione del competente servizio dell'Ente una penalità variabile, a seconda della minore o maggiore gravità dell'infrazione, da € 750,00 (euro settecentocinquanta/00) ad € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00).
3. In particolare per le seguenti inadempienze, salvo non siano dipese da cause di forza maggiore non imputabili in alcun modo alla Ditta appaltatrice, sono previste le sotto elencate sanzioni:
 - a. € 750,00 (euro settecentocinquanta/00) per ogni corsa effettuata con ritardo superiore a 10 (dieci) minuti dall'inizio ovvero dal termine delle lezioni;
 - b. € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) per assenza di accompagnatore nei percorsi di servizio ove vi sia la presenza di alunni frequentanti la scuola dell'infanzia, o per inadempienza tale da provocare grave pregiudizio al funzionamento del servizio;
 - c. € 2.000,00 (euro duemila/00) per comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri e/o dei loro genitori da parte degli autisti;
 - d. € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) per ogni corsa non effettuata e per uso improprio delle licenze di noleggio per scuolabus.
4. Si procede al recupero della penalità, da parte dell'Ente appaltante, mediante ritenuta diretta sulla rata del corrispettivo in scadenza. Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione scritta. In occasione della quarta ammonizione verrà applicata anche la sanzione di € 500,00 (cinquecento/00).

Articolo 15 (procedura di applicazione delle penalità)

1. Ai fini di applicazione delle penali previste, l'Ente appaltante provvederà a contestare per iscritto le inadempienze riscontrate, assegnando alla ditta un termine non inferiore a 3 (tre) giorni liberi dal ricevimento per la presentazione, in forma scritta, di memorie e controdeduzioni, ferma restando la facoltà dell'Unione, in caso di grave violazione di sospendere immediatamente il servizio.
2. In caso di inutile decorso del termine assegnato per presentare le memorie e le controdeduzioni ovvero qualora le giustificazioni addotte siano ritenute infondate, si procederà all'applicazione della penale.
3. In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata.
4. Dopo il terzo inadempimento l'Ente appaltante avrà diritto a richiedere la risoluzione del contratto in ogni momento.
5. L'Ente appaltante contesterà deficienze o carenze alla Ditta appaltatrice per iscritto; unica formalità preliminare per l'applicazione delle sanzioni è la contestazione degli addebiti.
6. L'Ente appaltante comunicherà con lettera raccomandata AR le penalità ed ogni altro provvedimento di contestazione; l'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti all'Unione per altre violazioni contrattuali.
7. Qualora oggettivi inadempimenti alle condizioni contrattuali giustificino le ripetute applicazioni delle suddette penali, il contratto, unitariamente considerato, sarà risolto di diritto ex articolo 1456 del codice civile.

Articolo 16 (controversie)

1. In caso di controversia tra la Ditta appaltatrice e l'Ente appaltante circa l'interpretazione e l'esecuzione del servizio e del presente capitolato speciale d'appalto, le parti si attiveranno secondo buona fede per la composizione bonaria della controversia. Ove non si addivenga all'accordo amichevole ogni controversia resterà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario. A tale scopo viene stabilita la competenza esclusiva del Foro di Verona.
2. In nessun caso l'insorgere di controversie in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto potrà giustificare la sospensione od il rifiuto dell'esecuzione del servizio.

Articolo 17 (risoluzione del contratto)

1. E' fatta salva la facoltà dell'Ente appaltante di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile, a tutto rischio e danno della Ditta appaltatrice, con riserva di risarcimento dei danni cagionati in caso di ripetute violazioni alle pattuizioni contrattuali che determinino grave inadempienza e, conseguentemente, di procedere all'incameramento della cauzione ed all'esecuzione del servizio in danno al prestatore a carico della quale resterà l'onere del maggiore prezzo pagato rispetto a quanto convenuto in sede di aggiudicazione.
2. 'Ente appaltante si riserva di procedere alla risoluzione diretta, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, in caso di:
 - a. gravi violazioni degli obblighi contrattuali da parte della Ditta appaltatrice, non eliminate dopo due diffide formali da parte del responsabile del servizio;
 - b. mancato inizio del servizio da parte della Ditta appaltatrice nel termine comunicato dall'Ente appaltante;
 - c. abbandono o sospensione ingiustificata dell'attività intrapresa della Ditta appaltatrice;
 - d. per gravi e ingiustificate irregolarità nell'esercizio o per reiterate o permanenti irregolarità, anche non gravi, da parte della Ditta appaltatrice che comunque compromettano la regolarità o la sicurezza dell'esercizio medesimo;
 - e. mancata sostituzione del personale in seguito a motivata richiesta dell'Ente appaltante;
 - f. qualora la Ditta appaltatrice non ottemperi agli obblighi stabiliti dal presente capitolato in tema di sicurezza, regolarità e qualità dell'esercizio;
 - g. impiego di personale da parte della Ditta appaltatrice non in possesso dei requisiti previsti;
 - h. mancata ottemperanza da parte della Ditta appaltatrice di norme imperative di legge o regolamentari;
 - i. qualora la Ditta appaltatrice infranga gli ordini emessi nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo dell'Unione;
 - j. in caso di fallimento della Ditta appaltatrice o di altra procedura concorsuale di liquidazione;
 - k. in caso di perdita dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia.
3. Nei suddetti casi la risoluzione si verificherà di diritto qualora l'Ente appaltante comunichi alla Ditta appaltatrice, mediante raccomandata AR, che intende avvalersi di questa clausola risolutiva. E' comunque riconosciuta all'Unione la facoltà di richiedere alla Ditta appaltatrice la corresponsione dell'importo delle penali previste all'articolo 14 del presente capitolato e gli ulteriori danni.
4. Qualora per l'Ente appaltante si rendesse necessario ricorrere alla sostituzione della Ditta appaltatrice in caso di risoluzione del contratto, il competente servizio procederà all'affidamento utilizzando la graduatoria quale risulta dall'esito della gara. Qualora le ditte che seguono in graduatoria non fossero disponibili per tale aggiudicazione, l'Ente appaltante si riserva di procedere mediante nuova procedura negoziata con soggetti diversi.

Articolo 18
(accesso agli atti e divulgazione)

1. L'accesso agli atti ed il divieto di divulgazione degli stessi sono disciplinati dall'articolo 13 del *codice dei contratti*.
2. Ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, sono comunque sottratte all'accesso le relazioni riservate del responsabile unico del procedimento.

Articolo 19
(spese, imposte e tasse)

1. Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative inerenti e conseguenti all'appalto, saranno a totale carico della Ditta appaltatrice.

Articolo 20
(domicilio dell'appaltatore)

1. Per tutti gli effetti conseguenti all'aggiudicazione la Ditta appaltatrice elegge domicilio presso l'Unione Veronese Tartarotione, via Roma n. 18 a Nogarole Rocca (VR).

Articolo 21
(rinvio a norme vigenti)

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale d'appalto, si fa riferimento al codice civile ed alle disposizioni legislative statali, regionali e comunitarie vigenti in materia.
2. La Ditta appaltatrice è tenuta in ogni caso al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale; nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative.